

Consiglio Regionale
della Puglia

LEGGE REGIONALE

Disciplina transitoria del conferimento di incarichi provvisori
presso le Unità Sanitarie Locali

Consiglio Regionale della Puglia

LEGGE REGIONALE

Disciplina transitoria del conferimento di incarichi provvisori presso le Unità Sanitarie Locali

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge :

Art. 1

Fino all'espletamento dei primi concorsi pubblici di assunzione banditi ai sensi del D.M. 30 gennaio 1982 e comunque non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge, è ammesso, per particolari ed inderogabili esigenze assistenziali, il conferimento di incarichi temporanei e non rinnovabili, per la durata massima di sei mesi, utilizzando le graduatorie di merito, entro tre anni dalla loro approvazione, degli enti le cui funzioni sono state trasferite alle Unità Sanitarie locali.

In mancanza di graduatorie utilizzabili i Comitati di Gestione, possono emanare appositi avvisi pubblici per la formulazione di graduatorie da utilizzare nei casi previsti dall'articolo seguente.

Gli avvisi devono avere la massima diffusione ed essere pubblicati, per estratto, per quindici giorni nell'albo pretorio dei Comuni della U.S.L., nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a giorni quindici dalla data di pubblicazione dell'avviso nell'albo del Comune sede della U.S.L..

I requisiti di ammissione, i titoli valutabili e i criteri di valutazione sono quelli previsti dal D.M. 30 gennaio 1982 per i relativi concorsi pubblici. Negli avvisi pubblici per personale medico in cui sono da valutare pubblicazioni o titoli scientifici ovvero curriculum formativo e professionale, il Comitato di Gestione deve essere integrato da un docente nella disciplina, nominato dallo stesso Comitato.

Il Comitato di gestione formula le graduatorie per soli titoli e le approva.

Gli incarichi possono essere conferiti per la copertura di posti vacanti o disponibili per assenza o impedimento del titolare, qualora non sia stato possibile ricoprire i posti stessi mediante trasferimento interno o comando.

Gli incarichi si intendono revocati e cessano di diritto all'atto della copertura del posto conseguente all'espletamento della procedura concorsuale o della cessazione dell'assenza o impedimento del titolare.

Ai sensi del D.P.R. 20.12.1979, n. 761 l'assunzione dello incarico non costituisce titolo per la concessione di aspettativa al personale già dipendente dalle Unità Sanitarie Locali.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Art. 2

Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, le graduatorie possono essere utilizzate per il conferimento di incarichi soltanto nei casi seguenti :

- 1) se il posto è vacante nella pianta organica e detta vacanza si è verificata da data successiva al 30.4.1981. Nel caso in cui la vacanza risulta essere antecedente a tale data l'avviso pubblico sarà preceduto dall'acquisizione di nulla-osta da parte dell'Assessore regionale alla Sanità, sentita la competente Commissione;
- 2) se il titolare del posto risulta assente per aspettativa per servizio militare o per motivi di famiglia, limitatamente al periodo di assenza del titolare, ovvero per il caso di aspettativa per infermità, sempre che la stessa duri per oltre tre mesi, di cui parte in regime di congedo straordinario;
- 3) se ricorre il caso di congedo straordinario per gravidanza o puerperio, dell'astensione obbligatoria dal lavoro ex legge 30.12.1971, n. 1204 (art. 5) o in astensione facoltativa (art. 7, comma primo).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza - Bellifemine)



IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Guaccero)

**Consiglio Regionale
della Puglia**

E' estratto del verbale della seduta del 22 febbraio 1983
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza - Bellifemine)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Guaccero)

25 FEB 1983



F.to (dott. Renato Guaccero)